

ISTRUZIONI

La presente scheda deve essere compilata dai competenti Uffici giudiziari per ogni procedimento esaurito con sentenza o con decreto ai sensi della legge 11-8-1973 n. 533 e dell'art. 28 della legge 25-5-1970 n. 300.

La compilazione del modello avverrà al momento in cui la sentenza è stata pubblicata mediante deposito in cancelleria.

Le notizie richieste devono essere desunte dal fascicolo processuale e dalla sentenza o provvedimento.

Qualora più procedimenti riuniti in fase istruttoria o decisa si siano esauriti con un'unica sentenza si dovrà compilare **una sola scheda** facendo riferimento alla causa principale ed indicando al punto 8 il numero dei procedimenti riuniti.

Se un procedimento ha più attori (persone fisiche) dovrà essere compilata **un'unica scheda** indicando al punto 9 il numero degli attori.

In particolare:

Data di definizione: si indicherà la data di pronuncia della sentenza con la lettura del dispositivo in udienza.

Sezione 1: punti 2 e 3 (ricorrente e convenuto)

Nei punti 2.1 e 3.1 si indicherà colui che ha agito in giudizio sia come lavoratore sia, per esempio, quale conduttore di azienda agricola, industriale, commerciale, artigiana.

Nei punti 2.7 e 3.7 dovranno essere comprese anche le aziende autonome di Stato (aziende delle poste, ecc.) e gli istituti di credito e di assicurazioni.

Nel punto 4 il rito ordinario si riferisce ai procedimenti disciplinati dalla legge 11-8-73, n. 533; il rito speciale è relativo ai procedimenti di cui all'art. 28 della legge 20-5-70 n. 300 (Statuto dei lavoratori)

Tutte le schede compilate durante ciascun trimestre debbono essere trasmesse all'Istat (casella postale n°2109 - giustizia civile, Roma 158, GIU/B) improrogabilmente entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre cui si riferiscono i dati.

Per richieste di informazioni e chiarimenti:

Tel. 06.46737234/5/6

Fax 06.8414560

Firma del compilatore

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni "Norme sul Sistema statistico nazionale e sull'organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" – art. 6 bis, comma 1 (presupposti del trattamento) comma 2 (trattamento dei dati sensibili) comma 4 (comunicazione dei dati personali a soggetti del Sistema statistico nazionale) commi 5, 6 e 7 (conservazione dei dati) comma 8 (esercizio dei diritti dell'interessato), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (programma statistico nazionale);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" – artt. 2 (finalità), 4 (definizioni), 7-10 (diritti dell'interessato), 13 (informativa), 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);
- "Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale" (all. A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2004 - Programma Statistico Nazionale per il triennio 2004 – 2006 (Suppl. ord. n. 134 alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2004 - serie generale - n. 177);
- Decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 2004 – Approvazione delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma Statistico Nazionale per il triennio 2004-2006 che comportano l'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 (G.U. n. 188 del 12 agosto 2004).